

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE

Colonie e Protettorati francesi in Africa.

Nel *Bollettino dell'emigrazione* (n. 11 del 1903) fu pubblicata la traduzione del decreto del 15 giugno 1903 che regola l'immigrazione nel Madagascar.

Al fine di proseguire la pubblicazione delle leggi, dei decreti e di altre disposizioni concernenti l'immigrazione nelle Colonie e nei Protettorati francesi in Africa, riproduciamo nel presente *Bollettino* alcune norme relative all'immigrazione nell'Algeria, nella Tunisia e nella Costa dei Somali e dipendenze.

Algeria.

In Algeria non sono in vigore leggi speciali sull'immigrazione. Gli immigranti che abbiano documenti regolari e possano dimostrare che posseggono mezzi leciti di sussistenza, sono obbligati, quando giungono colà, alla sola formalità della dichiarazione di residenza, a norma della legge 8 agosto 1893.

Il decreto del Prefetto di Costantina, riportato qui appresso, fu emanato allo scopo d'impedire che continuassero a giungere in quel dipartimento stranieri privi di documenti regolari e di mezzi di sostentamento, i quali costituivano un pericolo per la sicurezza locale e un aggravio per la pubblica beneficenza.

Decreto del Prefetto di Costantina, in data 6 aprile 1903, n. 39, circa le misure di polizia per lo sbarco di stranieri non muniti di regolari documenti personali e privi di mezzi di sussistenza.

Art. 1. È vietato ai capitani delle navi che entrano nei porti del dipartimento di Costantina di permettere lo sbarco agli stranieri non muniti di documenti personali e privi di mezzi di sussistenza. Essi saranno nuovamente imbarcati sugli stessi piroscafi dagli agenti di polizia.

Art. 2. Le contravvenzioni al presente decreto saranno accertate per mezzo di processi verbali e denunziate a norma di legge (art. 471, § 15, del Codice penale).

Art. 3. I sottoprefetti di Bone, Philippeville e Bougie, gli uffici di polizia e di gendarmeria, e specialmente i funzionari di polizia di servizio nei porti, sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

Reggenza di Tunisi.

Non esistono in Tunisia leggi e regolamenti che concernano direttamente l'immigrazione; non mancano però disposizioni legislative che indirettamente la favoriscono. Fra queste disposizioni sono specialmente degni di menzione i decreti dell'8 febbraio 1892, del 10 maggio 1893 e del gennaio 1895, concernenti la concessione delle terre così dette *sialine* nella regione di Sfax, e le cui disposizioni si applicano non solo ai cittadini francesi, ma anche agli stranieri, e il decreto beilicale del 13 novembre 1898, relativo alla concessione, ai soli cittadini francesi, di terre demaniali adatte a coltura. Importante è pure la legge del 1° luglio 1885, che istituì il registro delle terre di proprietà privata, secondo il sistema Torrens, e che ebbe per effetto di rendere stabile e sicura la proprietà degli immobili che era prima dubbia ed incerta.

Nonostante le agevolazioni accordate ai coloni francesi, molto scarso è il numero di quelli che emigrano in Tunisia con le loro famiglie.

Costa francese dei Somali e dipendenze.

Decreto 15 agosto 1903 del Governatore della Costa francese dei Somali e dipendenze, che regola l'immigrazione nel Protettorato.

Il Governatore interinale della Costa francese dei Somali e dipendenze:
Vista l'ordinanza organica del 18 settembre 1844, estesa al Protettorato con decreto del 18 giugno 1884;

Vista la legge del 29 maggio 1874;

Visto l'articolo 3 del Codice civile;

Visto il decreto del 15 giugno 1903 del generale comandante in capo il

corpo d'occupazione e governatore generale di Madagascar e dipendenze, riguardante l'immigrazione;

Ritenuto che l'affluire sempre crescente nel territorio del Protettorato di persone senza occupazione e prive di mezzi di sussistenza, oltre che costituire un pericolo per la sicurezza pubblica, è di aggravio al bilancio locale, cagionando spese considerevoli di ricovero e di rimpatrio, e che è pertanto necessario regolare l'immigrazione;

Ritenuto in particolar modo che, in seguito all'applicazione a Madagascar del citato decreto del 15 giugno 1903, è opportuno provvedere fin d'ora a impedire gli arrivi sempre più numerosi a Gibuti di persone senza occupazione e prive di mezzi di sussistenza, provenienti da quella colonia e da qualsiasi altro luogo;

Ritenuto tuttavia essere dovere di un governatore di non respingere dal Protettorato coloro che vi giungono con l'intenzione di procurarsi col lavoro nuove risorse;

Udito il Consiglio d'amministrazione nella seduta del 14 agosto 1903;

Decreta:

Art. 1. Non saranno ammessi a sbarcare nel Protettorato coloro che non provino di avervi un'azienda od impresa (*établissement*), o non dimostrino di avere un'occupazione assicurata mediante un contratto stipulato con una persona solvibile, la quale si obblighi nel contratto stesso a sostenere le spese del loro rimpatrio.

Art. 2. Qualora non possano dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo precedente, gli immigranti saranno tenuti a fornire, al funzionario all'uopo incaricato, la prova che possiedono una somma di 200 franchi.

Art. 3. Il segretario generale e il commissario di polizia sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato, pubblicato dovunque sia necessario e inserito nel giornale ufficiale del Protettorato.

Tripolitania.

Non vi sono nell'Impero Ottomanno e nella Tripolitania leggi organiche contenenti norme relative all'emigrazione ed all'immigrazione. L'immigrazione nel *vilayet* di Tripoli, come nelle altre parti dell'Impero Ottomanno, è libera e per gli stranieri è regolata esclusivamente dalle capitolazioni.

Quando, in seguito ad avvenimenti politici, un gran numero di Bulgari, di Rumeni, di Circassi ed in ultimo di Cretesi musulmani emigrarono nell'Impero turco, la Sublime Porta impartì ai governatori dei *vilayet* speciali istruzioni concernenti il collocamento degli emigrati ed i soccorsi da impartire loro; ma tali istruzioni non ebbero carattere di regolamento, in modo da servire per casi diversi da quelli per i quali furono dettate.

Quanto all'emigrazione degli indigeni, se qualche disposizione proibitiva si trova in Turchia per ciò che concerne l'emigrazione dei Libanesi in America e degli Armeni in Europa, nella Tripolitania è data facoltà a chiunque di recarsi in altri Stati senza permesso, purchè non sia un funzionario o una persona ricercata dalla giustizia.

Colonie inglesi del Sud-Africa.

Nel *Bollettino dell'emigrazione* furono già pubblicate, tradotte in italiano, alcune leggi e regolamenti riguardanti l'immigrazione nelle Colonie inglesi dell'Africa del Sud. Videro la luce nei nn. 4, 7 e 10 del *Bollettino* del 1903 le leggi sull'immigrazione nella Colonia del Capo di Buona Speranza, e nei nn. 7 del 1903 e 15 del 1904 le leggi sull'immigrazione nella Colonia del Natal. Avvertiamo che la legge restrittiva dell'immigrazione nel Natal in data 5 maggio 1897 (pubblicata nel *Bollettino* n. 7 del 1903) è stata abrogata dalla legge successiva del 13 settembre 1903 (di cui abbiamo dato il testo nel *Bollettino* n. 15 del 1904).

Pubblichiamo ora la traduzione di due ordinanze, l'una del 1903 e l'altra del 1904, che si riferiscono all'immigrazione nella Rhodesia del Sud.

Rhodesia del Sud.

Ordinanza n. 10 del 1903, che impone restrizioni all'immigrazione nella Rhodesia del Sud e provvede all'espulsione degli immigrati proibiti.

1. Qualunque disposizione di legge contraria a quelle della presente Ordinanza o incompatibile con esse è abrogata.
2. Ai sensi della presente Ordinanza e qualora non sia incompatibile col

testo di essa, l'espressione « immigranti proibiti » (*prohibited immigrants*) significa e comprende, salvo le disposizioni contenute nella sezione seguente :

(1) coloro che non posseggono mezzi evidenti di sostentamento o possono probabilmente divenire di pubblico aggravio ;

(2) coloro che sono stati condannati per omicidio, violenza carnale, furto, frode, spergiuo, falsità, rapina o incendio, e che, per motivi dipendenti dai reati per i quali furono condannati, sembrano al Governatore (*Administrator*) della colonia immigranti non desiderabili (*undesirable*) ;

(3) i pazzi, compresi gl'idioti e i deboli di mente incapaci di provvedere a sè stessi e ai loro affari ;

(4) coloro, uomini o donne, che vivono coi proventi della prostituzione o ricevono scientemente e sotto qualsiasi forma una parte di essi ;

(5) coloro che, a richiesta di un funzionario debitamente autorizzato, non sono capaci, per difetto d'istruzione, di scrivere e firmare di loro pugno, in una lingua europea, una domanda che sia di soddisfazione del Governatore ;

(6) coloro che, per informazioni pervenute ufficialmente al Governatore da o pel tramite di un Alto Commissario o del Governo di una colonia britannica o portoghese nel Sud Africa, gli sembrano immigranti non desiderabili.

3. Le disposizioni della presente Ordinanza non sono applicabili :

(1) (a) ai militari che fanno parte dell'esercito e della flotta di S. M. il Re d'Inghilterra ;

(b) a coloro, comprese le loro mogli, famiglie e domestici, che sono debitamente accreditati presso una Colonia del Sud Africa o un Possedimento britannico da S. M. il Re d'Inghilterra o dal Governo di uno Stato estero ;

(c) a coloro che hanno servito nel Sud Africa come volontari nell'esercito e nella flotta di S. M. il Re d'Inghilterra ed hanno ottenuto dichiarazione di lodevole servizio ;

(d) alle mogli e ai figli minorenni di coloro ai quali è permesso di entrare nella Rhodesia del Sud secondo le disposizioni della presente Ordinanza ;

(2) ai sudditi britannici o alle altre persone di qualsiasi nazionalità che il Governatore, d'accordo col Consiglio esecutivo, delibererà di ammettere come agricoltori, domestici, artigiani, meccanici, operai, o minatori, subordinatamente alle regole, prescrizioni e limitazioni che saranno stabilite rispetto ad essi con l'approvazione dell'Alto Commissario ;

(3) (a) alle persone domiciliate nel Sud Africa ;

(b) agli Europei che siano agricoltori, domestici, artigiani, meccanici, operai, o minatori, e presentino un certificato che sarebbe sufficiente per essere ammessi nella Colonia del Capo, a' termini della legge del 1902 concernente l'immigrazione in quella Colonia. Tale certificato dovrà attestare che la persona in esso indicata sarà assunta, subito dopo il suo arrivo nella Rhodesia del Sud, a prestare servizio presso un imprenditore, parimente indicato nel certificato, di buona reputazione, per un'adeguata mercede e per un congruo periodo di tempo.

Non sarà tuttavia permesso di entrare nella Rhodesia del Sud, senza uno speciale permesso scritto del Governatore, alle persone domiciliate nel Sud Africa e agli Europei :

(a) che siano stati condannati per uno dei seguenti reati: omicidio, violenza carnale, furto, frode, spergiuo, falsità, rapina o incendio; o

(b) che siano pazzi, o idioti, o deboli di mente, e incapaci di provvedere a se stessi e ai loro affari; o

(c) che vivano coi proventi della prostituzione o ricevano scientemente e sotto qualsiasi forma una parte di essi; o

(d) che, per informazioni pervenute ufficialmente al Governatore da o pel tramite di un Alto Commissario o del Governo di una Colonia britannica o portoghese nel Sud Africa, gli sembrino immigranti non desiderabili.

4. Conformemente alle disposizioni della presente Ordinanza, è vietato ad ogni immigrante proibito di entrare nella Rhodesia del Sud.

5. È pure vietato di prestare a qualsiasi persona aiuto o assistenza per entrare nella Rhodesia del Sud, in contravvenzione alle disposizioni della presente Ordinanza.

6. (1) Il Governatore può, udito il parere del Consiglio esecutivo, emanare prescrizioni intese :

(a) ad impedire l'immigrazione nella Rhodesia del Sud in contravvenzione alle disposizioni della presente Ordinanza ;

(b) a provvedere all'espulsione dal territorio della Rhodesia del Sud di coloro ai quali, a' termini e in forza delle disposizioni della presente Ordinanza, è vietato di entrarvi e di risiedervi;

(c) a provvedere alla custodia, alla sorveglianza e al ricovero di quelle persone per le quali pende giudizio di espulsione;

(d) ad assicurare, in generale, l'attuazione degli scopi della presente Ordinanza e la sua effettiva esecuzione;

(e) a comminare pene per chi contravvenga alle dette prescrizioni. La pena per ciascuna contravvenzione non potrà eccedere cento lire sterline o, in mancanza di pagamento, dodici mesi di carcere, con o senza lavori

forzati (*hard labour*), ovvero sei mesi di carcere, con o senza lavori forzati, ma senza opzione per la multa.

Potrà inoltre nominare funzionari od agenti dentro e fuori del territorio della Rhodesia del Sud per l'osservanza di tali prescrizioni.

(2) Tali prescrizioni dovranno essere sanzionate ed approvate dall'Alto Commissario.

7. Chiunque entri nella Rhodesia del Sud in contravvenzione alle disposizioni della presente Ordinanza o alle prescrizioni debitamente emanate ai termini di essa, sarà:

(1) espulso dal territorio, e

(2) tenuto in custodia, conformemente alle dette prescrizioni, durante il giudizio di espulsione.

8. Chiunque presti aiuto od assistenza a qualsiasi persona, in contravvenzione ad alcuna delle disposizioni della presente Ordinanza, sarà punito, per ogni infrazione, con una multa non superiore a cinquanta lire sterline, e, in mancanza di pagamento, col carcere fino a tre mesi, con o senza lavori forzati, ovvero tanto con la multa quanto col carcere.

9. Chiunque, con false dichiarazioni, cerchi di ottenere certificati o raccomandazioni per eludere le disposizioni della presente legge, sarà passibile, ove sia riconosciuto colpevole,

(1) della multa fino a cinquanta lire sterline, e, in mancanza di pagamento, del carcere fino a sei mesi, con o senza lavori forzati; ovvero

(2) col carcere senza opzione per la multa, e

(3) in aggiunta con l'espulsione dal territorio della Rhodesia del Sud.

10. Chiunque, in qualità di imprenditore,

(1) stipuli un contratto con una persona residente fuori del territorio della Rhodesia del Sud, per la prestazione di servizi o per un impiego entro il territorio di essa, allo scopo di eludere le disposizioni della presente Ordinanza;

(2) sia incapace, al momento della stipulazione del contratto, di mantenere gl'impegni assunti con esso, o

(3) divenga incapace di osservare il contratto, i cui obblighi egli non aveva, al momento della stipulazione di esso, ragionevole presunzione di poter mantenere,

sarà, ove sia riconosciuto colpevole, punito, per ogni infrazione, col carcere fino a sei mesi, o con la multa fino a cento lire sterline, e, in mancanza di pagamento, col carcere, ovvero tanto con la multa quanto col carcere.

11. La presente Ordinanza sarà denominata: « Immigration Restriction Ordinance, 1903 ».

**Ordinanza n. 13 del 1904, che modifica l'Ordinanza del 1903,
restrittiva dell'immigrazione nella Rhodesia del Sud.**

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel numero (3) della sezione 3 dell'Ordinanza del 1903, restrittiva dell'immigrazione, e sono pure abrogate tutte le altre sezioni di essa che siano contrarie o incompatibili con le disposizioni della presente Ordinanza.

2. Al suddetto numero (3) abrogato dalla presente Ordinanza, è sostituito il seguente:

(3). (a) le persone domiciliate nel Sud Africa;

(b) le persone indicate nel precedente n. 2 che il Governatore, in conformità delle precedenti disposizioni, delibererà di ammettere e che presenteranno un certificato, firmato da un funzionario residente fuori della Rhodesia del Sud, al quale sia stata concessa dal Governatore la facoltà di rilasciare i certificati richiesti dalla presente Ordinanza. Tale certificato dovrà attestare che la persona in esso indicata sarà assunta, subito dopo il suo arrivo nella Rhodesia del Sud, a prestare servizio presso un imprenditore, parimente indicato nel certificato, di buona reputazione, per un'adeguata mercede e per un congruo periodo di tempo.

Non sarà tuttavia permesso di entrare nella Rhodesia del Sud, senza uno speciale permesso scritto del Governatore:

(a) a coloro che siano stati condannati per uno dei seguenti reati: omicidio, violenza carnale, furto, frode, spergiuro, falsità, rapina o incendio; o

(b) a coloro che siano pazzi, o idioti, o deboli di mente, e incapaci di provvedere a se stessi e ai loro affari; o

(c) a coloro che vivano coi proventi della prostituzione o ricevano scientemente e sotto qualsiasi forma una parte di essi; o

(d) a coloro che, per informazioni pervenute ufficialmente al Governatore da o pel tramite di un Alto Commissario o del Governo di una Colonia britannica o portoghese nel Sud Africa, gli sembrano immigranti non desiderabili.

3. La presente Ordinanza sarà denominata « Immigration Restriction Amendment Ordinance, 1904 ».

Sultanato di Zanzibar.

Il Governo dello Zanzibar, preoccupato per l'affluenza in quel territorio di operai stranieri disoccupati e privi di mezzi di sussistenza, provenienti principalmente da altri paesi del Sud-Africa, come dal

Madagascar, da Mombasa, dalle Colonie tedesche, da Beira, da Durban, ecc., ove erano stati respinti perchè non possedevano i requisiti richiesti dalle leggi locali di immigrazione, sottopose all'approvazione del *Foreign Office* un regolamento per disciplinare l'immigrazione di operai stranieri nel territorio del Sultanato.

Questo regolamento riportò l'approvazione del Governo britannico ed ottenne pure l'assenso dei Governi interessati a cui fu comunicato.

Il decreto per la restrizione dell'immigrazione di stranieri nel territorio del Sultanato fu promulgato il 19 marzo 1906. Questo decreto differisce da quello precedente, che porta la data del 15 novembre 1905, per le modificazioni apportate all'articolo 2, lettera *f*, ed all'articolo 10, lettera *a*. Le modificazioni sono state in parte suggerite dall'opportunità di non ostacolare l'immigrazione indiana, assai numerosa in Zanzibar, e di limitare invece quella dei nativi delle colonie inglesi dell'Africa Occidentale, che cominciava ad essere di peso alle autorità inglesi nel Sultanato.

Il decreto 19 marzo 1906, che riproduciamo qui appresso, coincide in molti punti con le leggi restrittive dell'immigrazione che sono in vigore nella Colonia del Capo, nel Natal, in Australia e in altri possedimenti inglesi.

Le differenze essenziali che distinguono il presente decreto da altre leggi restrittive sono le seguenti:

1. Non è richiesta la condizione di saper leggere e scrivere in una determinata lingua, come è prescritto invece dalle leggi della Colonia del Capo, del Natal, dell'Australia e della Nuova Zelanda.

2. Non è escluso chi abbia un contratto di lavoro, mentre in Australia e negli Stati Uniti sono respinti coloro che sono vincolati da impegni di lavoro.

La legge attuale ha comune con le altre leggi limitatrici dell'immigrazione l'elemento di polizia preventiva, in quanto è vietata l'immigrazione degli indigenti, degli infermi, dei delinquenti, delle prostitute e delle persone per altri motivi non desiderabili.

Quanto alla classificazione degli immigranti proibiti, il presente

decreto si accosta alle leggi del Natal e della Colonia del Capo, anzi può dirsi identico a queste leggi, se si prescinde dalla condizione del saper leggere e scrivere.

È da notare in ispecie la disposizione contenuta nell'articolo 3, lettera *f*, del decreto del Sultano di Zanzibar, identica a quella contenuta nell'articolo 5, lettera *g*, della legge della Colonia del Capo. Tale disposizione vieta l'immigrazione delle persone ritenute non desiderabili in seguito ad informazioni avute da un segretario di Stato, o da un ministro coloniale, o da ministri di Stati esteri, oppure da altre fonti attendibili.

Va pure rilevata la disposizione dell'articolo 2, lettera *d*. Per effetto di tale disposizione il decreto non si applica ai sudditi di una nazione estera che abbia in Zanzibar diritti in base a trattati (*Treaty rights*), purchè non rientrino nella categoria degli immigranti proibiti di cui all'articolo 3, ed esibiscano una garanzia rilasciata dal rappresentante consolare del paese a cui appartengono.

Va infine notata in modo speciale la disposizione dell'articolo 10 per rendersi conto della portata del presente decreto. Gli immigranti proibiti in base alla presunzione di indigenza (lettera *a* dell'articolo 3) possono essere ammessi sotto determinate garanzie, tra le quali è il deposito di una certa somma.

L'immigrazione nel Sultanato di Zanzibar non è attualmente di grande interesse per il nostro paese, poichè, secondo le notizie più recenti, minimo è il numero degli Italiani colà stabiliti. Non è tuttavia escluso che in avvenire per imprese edilizie o ferroviarie o per altri lavori di carattere temporaneo oppure per ragioni commerciali, cittadini italiani possano avere interesse a recarsi nel Sultanato di Zanzibar.

Crediamo quindi utile pubblicare qui appresso la traduzione del decreto in parola.

**Decreto 19 marzo 1906 del Sultano di Zanzibar,
che impone restrizioni all'immigrazione.**

PARTE I.

1. Il titolo ufficiale del presente decreto è quello di *Immigration Restriction Decree*, 1906.

2. Questo decreto non sarà applicabile:

a) alle persone le quali posseggano un certificato redatto nella forma della scheda *A*, allegata a questo decreto, e firmato dal primo Ministro del Governo di Zanzibar o da un suo delegato, o da un altro funzionario opportunamente designato agli scopi del presente decreto;

b) agli ufficiali e agli equipaggi delle navi che fanno parte della flotta di S. M. Britannica o di quella di altra Potenza;

c) alle persone, accreditate nelle debite forme, facenti parte o dipendenti dal Governo Imperiale o da qualsiasi altro Governo;

d) ai sudditi delle Nazioni straniere che hanno, in base a trattati, diritti in Zanzibar, purchè non siano immigranti proibiti di cui all'articolo 3 e possano esibire una garanzia redatta nei termini indicati nella scheda *B* allegata al presente decreto, e firmata dal rappresentante consolare del loro paese;

e) alle mogli di immigranti non proibiti ed ai loro figli di età inferiore agli anni sedici, eccettuato il caso in cui cadano sotto le disposizioni dei paragrafi *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* dell'articolo 3 del presente decreto.

f) ai nati nell'India, nella Persia, in Arabia (eccettuata la parte del Levante), nei protettorati britannici, italiani, tedeschi e portoghesi della Costa orientale dell'Africa e delle isole adiacenti, compreso Madagascar, purchè non siano immigranti proibiti nel senso dei paragrafi *b)*, *c)*, *d)*, *e)* o *f)* dell'articolo 3 del presente decreto.

3. È proibita l'immigrazione nelle isole di Zanzibar e Pemba a qualsiasi persona che appartenga o si ritenga appartenere ad una delle classi enumerate nei seguenti paragrafi. Queste persone, che saranno d'ora innanzi designate col nome di *immigranti proibiti*, comprendono:

a) chiunque sia privo di mezzi di sussistenza o abbia presumibilmente da cadere in miseria o a carico della pubblica beneficenza;

b) gli idioti e i mentecatti;

c) le persone affette da malattie ributtanti o contagiose;

d) le persone che abbiano in qualsiasi paese riportato una condanna, senza che la pena sia stata loro condonata, per omicidio o altro reato, per il quale sia comminata la pena del carcere per qualsiasi durata.

Questa disposizione non sarà applicabile ai reati politici non implicanti azioni immorali;

e) le prostitute e le persone che vivano o abbiano vissuto della prostituzione altrui o ne traggano o ne abbiano tratto qualche profitto;

f) le persone che siano da ritenere, a giudizio del primo Ministro, come immigranti non desiderabili, in seguito ad informazioni ricevute da un Segretario di Stato o da un Ministro coloniale, oppure per via diplomatica o da un Ministro di Stato estero o infine da altra fonte attendibile.

PARTE II.

4. Chiunque desideri di essere ammesso nel territorio del Sultano di Zanzibar dovrà comparire dinanzi al funzionario d'immigrazione, il quale assumerà le informazioni che crederà opportune così da lui come dal capitano del piroscafo che lo trasportò a Zanzibar, affine di accertarsi se egli sia un immigrante proibito.

5. Qualora risulti che la persona può essere ammessa a sbarcare, il funzionario le rilascerà un certificato redatto nella forma della scheda A in caso contrario la informerà delle condizioni stabilite per essere ammessa allo sbarco.

6. Qualunque funzionario di polizia od altro funzionario appositamente designato agli scopi del presente decreto può, tenuto conto delle eccezioni qui sotto indicate, impedire lo sbarco ad un immigrante proibito nelle isole di Zanzibar e Pemba.

7. Ogni emigrante proibito, che tenti di sbarcare o sia sbarcato nelle dette isole in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, sarà ritenuto colpevole di infrazione alla legge, e potrà essere, oltrechè soggetto all'espulsione o alle altre pene del caso, condannato al carcere, con o senza lavori forzati, per un periodo non eccedente i sei mesi. Tale prigionia cesserà allorchè sia provveduto all'espulsione del reo dalle isole predette.

8. Nessuno di coloro che entrano nel novero degli immigranti proibiti potrà essere esonerato dall'osservanza della presente legge, o autorizzato a rimanere nelle dette isole, soltanto pel fatto che non gli sia stato ingiunto di non sbarcare o che gli sia stato concesso di sbarcare, sia per errore, sia perchè non era noto che si trattava di un immigrante proibito. Qualora, entro un anno dallo sbarco nelle dette isole, sia provato che egli appartiene ad una delle categorie di immigranti proibiti, sarà, considerato come contravventore al presente decreto e trattato come tale.

9. Qualora vi sia ragionevole motivo di sospettare che una persona

abbia contravvenuto al presente decreto, e allo scopo di impedire che essa si sottragga alla pena incorsa, sia necessario procedere immediatamente al suo arresto, qualunque funzionario o ufficiale di polizia, sebbene non munito di apposito mandato, potrà arrestarla senz'altro, con l'obbligo, però, di condurla dinanzi alla Corte di giustizia, dalla quale sarà giudicata immediatamente; e se la nave dalla quale la persona è sbarcata fosse sul punto di partire, essa potrà essere affidata alla custodia del capitano della nave, il quale avrà l'obbligo di riceverla e di trattenerla a bordo.

10. Chiunque apparisca essere un immigrante proibito, a termini dell'articolo 3, ma non cada sotto le disposizioni di alcuno dei paragrafi *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dello stesso articolo 3, potrà essere autorizzato a sbarcare alle seguenti condizioni:

a) prima di sbarcare dovrà depositare nelle mani di un funzionario la somma di 50 *rupie*, se nativo di un paese dell'Asia o dell'Africa, e di 750 *rupie* se nativo di un altro paese.

b) se, entro una settimana dal suo arrivo nelle isole, otterrà dal Primo Ministro un certificato comprovante che a lui non si applicano le proibizioni contenute in questa legge, gli sarà restituito il deposito;

c) se entro una settimana dallo sbarco non otterrà il detto certificato, perderà il deposito e potrà essere trattato come un immigrante proibito.

Pel fatto dello sbarco nelle dette isole delle persone di cui è parola nel presente articolo, nessuna responsabilità risalerà alla nave dalla quale sono sbarcate o ai proprietari di essa.

11. Il Primo Ministro potrà autorizzare il funzionario a pattuire con il comandante, i proprietari o l'agente di una nave il trasporto di un immigrante proibito trovato nelle dette isole ad un porto del paese, o vicino al paese di origine dell'emigrante stesso, e ognuno di tali immigranti, coi suoi effetti personali, potrà essere imbarcato a cura di un funzionario di polizia su detta nave.

12. Chiunque si presti a fare sbarcare in dette isole un idiota o un mentecatto, senza un'autorizzazione scritta o stampata, firmata dal Primo Ministro, sarà considerato come contravventore al presente decreto, e, in aggiunta alle altre pene del caso, sarà condannato alle spese di mantenimento dell'idiota o mentecatto durante il soggiorno di questo nelle isole.

13. Ogni funzionario appositamente designato agli scopi del presente decreto è autorizzato a salire, ogni qualvolta lo creda necessario, sulle navi che entrano in un porto delle isole per l'adempimento degli obblighi impostigli dal presente decreto.

14. Il comandante di una nave in arrivo in qualsiasi porto delle dette isole dovrà, a richiesta dell'ufficiale di porto, consegnare a questo un elenco,

in doppio esemplare e da lui sottoscritto, di tutti i passeggeri e delle altre persone che si trovino a bordo e che non facciano parte dell'equipaggio regolare della nave.

15. Il capitano dovrà pure, ove ne sia richiesto prima della sua partenza dal porto, presentare i registri e passare in rivista l'equipaggio, e, qualora si trovi che non sia presente qualcuna delle persone iscritte nei registri, e che, a parere dell'ufficiale, essa sia un immigrante proibito, si riterrà che la detta persona sia entrata nelle isole in contravvenzione al presente decreto; ma il capitano e gli agenti della nave, purchè abbiano preso le opportune misure di polizia, non saranno responsabili di contravvenzione alle disposizioni del presente articolo.

16. Qualora si reputi necessario per la rigorosa esecuzione del presente decreto di regolare la comunicazione fra la terra ed una nave ancorata nel porto che abbia a bordo immigranti proibiti, il funzionario d'immigrazione potrà prendere quei provvedimenti che giudicherà opportuni, previa autorizzazione del Primo Ministro.

17. Il capitano e il proprietario della nave, dalla quale sia sbarcato o sbarchi un immigrante proibito, saranno tenuti al pagamento solidale di una multa di cento lire sterline per ogni immigrante proibito che sia sbarcato o che sbarchi; e alla nave potrà essere negato il foglio di partenza, finchè non sia pagata la multa e finchè il capitano non abbia provveduto, con l'approvazione del funzionario di immigrazione, che siano trasportati fuori delle isole tutti gli immigranti proibiti da lui sbarcati. La nave potrà essere sequestrata con decreto della Corte di giustizia, verso la quale, però, il proprietario potrà sempre giustificarsi per qualsiasi contravvenzione fattagli a termini del presente articolo. L'espressione "clearance" (libera pratica), adoperata nel presente decreto, comprende qualsiasi ordinario documento rilasciato dai ricevitori doganali ad una nave che lasci il porto, nonchè il documento detto "licenza di sanità".

PARTE III.

18. Gli immigranti proibiti a norma delle disposizioni del presente decreto possono chiedere al funzionario d'immigrazione il permesso di entrare nelle dette isole per una visita temporanea o allo scopo di imbarcarsi in uno dei loro porti per un altro paese.

Questi permessi saranno rispettivamente indicati col nome di "permessi di visita" (*visiting passes*) e "permessi d'imbarco" (*embarking passes*) e saranno redatti nella forma prescritta dal regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

19. Il richiedente dovrà presentarsi al detto funzionario, rispondere a tutte le domande che questi gli potrà rivolgere per accertarsi che il permesso gli può essere concesso, e depositare presso di lui la prescritta somma di denaro, vale a dire:

se si tratta di un permesso di visita, la somma di 150 rupie, oltre una somma addizionale di altre 150 rupie, qualora il permesso si estenda alla moglie e ai figli del richiedente;

se si tratta d'un permesso d'imbarco, la somma di 150 rupie per ogni adulto e di 75 rupie per ogni fanciullo.

In questo articolo come nei successivi s'intende per "fanciullo" ogni persona che, a giudizio del funzionario, sia inferiore all'età di 16 anni.

20. Eccettuato il caso in cui una persona sia accompagnata dalla propria moglie e dai propri figli, sarà necessario un permesso per ogni singola persona che domandi di sbarcare in dette isole allo scopo di farvi una visita temporanea o di imbarcarsi.

21. Nessuno avrà il diritto di ottenere il permesso di visita o d'imbarco, e il funzionario incaricato di rilasciare tali permessi sarà libero di accordarli o di rifiutarli, attenendosi tuttavia alle disposizioni dell'ufficiale d'immigrazione o del Primo Ministro.

22. Il permesso di visita è un titolo sufficiente per autorizzare la persona o le persone, alle quali è rilasciato, ad entrare nelle dette isole e a rimanervi per la durata in esso indicata. Tale durata non potrà superare ventun giorno; ma ogni funzionario appositamente designato agli scopi del presente decreto potrà, per evidenti e ragionevoli motivi, prorogare di volta in volta questa durata mediante apposita annotazione a tergo del permesso.

Non potrà essere accordata nessuna proroga maggiore di 14 giorni per volta e nessun permesso sarà valido, senza il consenso del Primo Ministro, per un periodo che ecceda sei settimane, a partire dalla data di esso.

23. Il denaro depositato per ottenere un permesso di visita o un permesso di imbarco sarà restituito al depositante, allorchè il possessore del permesso lasci le isole entro il termine indicato nel permesso, o entro la proroga accordatagli. Qualora il possessore di un permesso di visita non lasci le dette isole entro il termine stabilito, l'ufficiale potrà impiegare le somme depositate, se sufficienti, nell'acquisto di un biglietto di viaggio per il paese a cui sono dirette la persona o le persone nominate nel permesso. Il residuo del denaro depositato sarà restituito al depositante, come è prescritto più sopra, ovvero potrà essere impiegato dall'ufficiale in altro modo, secondo il desiderio del depositante.

24. Chiunque, essendo un immigrante proibito a' termini delle dispo-

sizioni del presente decreto, entrerà nelle dette isole valendosi di un permesso di visita e vi rimarrà oltre il tempo fissato da esso o nella annotazione segnata a tergo, o abuserà del permesso, o permetterà che se ne faccia un uso fraudolento, sarà considerato come contravventore al presente decreto e sarà soggetto, in caso di condanna, alla confisca della somma depositata e alla pena stabilita nell'articolo 7 del decreto.

PARTE IV.

25. Coloro che, a giudizio di un funzionario appositamente designato agli scopi del presente decreto, siano di età superiore ai sedici anni, saranno considerati come adulti per gli effetti del decreto stesso.

26. Il Primo Ministro potrà nominare funzionari per l'esecuzione delle disposizioni contenute in questo decreto e determinarne le attribuzioni. L'espressione " ufficiale ", (*officer*) usata nel presente decreto comprende qualsiasi funzionario a tal uopo designato.

27. Il primo Ministro potrà, quando se ne presenti l'opportunità, stabilire regole per l'esecuzione del presente decreto, come pure modificarlo e abrogarlo.

28. Chiunque mediante false dichiarazioni otterrà o tenterà di ottenere, o per sè o per un'altra persona che non vi abbia diritto, un certificato o documento inteso ad assicurare l'entrata nelle dette isole contro le disposizioni del presente decreto, e chiunque farà uso fraudolento del detto certificato o documento sarà colpevole di contravvenzione al decreto stesso.

29. Sarà pure colpevole di contravvenzione al presente decreto:

a) chiunque aiuti un immigrante proibito a sbarcare nelle dette isole o cooperi volontariamente a farvi entrare una persona appartenente alla categoria e) dell'articolo 3 del decreto;

b) chiunque aiuti un immigrante proibito o qualsiasi altra persona a contravvenire al presente decreto o al regolamento relativo;

c) chiunque resista o si opponga attivamente o passivamente ad un funzionario dell'immigrazione nell'esercizio delle sue funzioni;

d) chiunque rifiuti volontariamente di adempiere ad un obbligo imposto dal presente decreto o dal regolamento, o di obbedire ad un ordine legalmente dato in forza di essi.

30. Chiunque si renda colpevole di una contravvenzione al presente decreto o al regolamento emanato per la sua esecuzione, sarà punito, ove non sia espressamente stabilita altra pena, con una multa non superiore a mille rupie, o, in mancanza di pagamento, al carcere, con o senza

lavori forzati, per non oltre sei mesi, e potrà pure essere condannato al carcere senza che questo possa essere sostituito dalla multa.

31. Le pene pecuniarie a cui sia stato condannato il capitano di una nave devono essere pagate prima che sia rilasciato alla stessa il foglio di partenza.

L'avviso dato per iscritto dal funzionario d'immigrazione al ricevitore delle dogane di un'azione promossa contro il capitano o il proprietario o gli agenti di una nave in seguito ad una condanna a pena pecuniaria, sarà un motivo sufficiente per rifiutare il foglio di partenza, finchè il provvedimento non sia revocato o annullato da un'ordinanza o da una sentenza della Corte. Tale avviso dato al capitano del porto lo autorizzerà a rifiutare il permesso che la nave esca dal porto per recarsi in altro porto o ancoraggio. Appena il funzionario abbia notizia di ciò, ne informerà immediatamente il Primo Ministro e prenderà tutte le misure necessarie, affinché possa senza indugio essere iniziato procedimento per la contravvenzione commessa.

32. L'esecuzione di una pena pecuniaria può aver luogo sia mediante procedimento penale, sia mediante azione civile ad istanza del funzionario d'immigrazione.

Qualsiasi Corte che abbia giurisdizione per le contravvenzioni al presente decreto o al regolamento potrà infliggere una multa di mille rupie o il carcere con o senza lavori forzati. La pena del carcere potrà in giudizio penale essere inflitta o come pena principale o come pena sussidiaria, in mancanza del pagamento della multa.

33. Il decreto del 1905 restrittivo dell'immigrazione è abrogato.